

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VILLAFRANCA DI VERONA

In data 16 Luglio 2008 la Commissione VIA Regionale, cui ha fatto seguito il parere della commissione AIA in data 10.12.2008, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il Bacino Ovest della discarica di Caluri. Alla seduta era presente il Sindaco di Villafranca ed il rappresentante della Provincia di Verona che hanno espresso motivato parere negativo.

Seguendo il percorso sviluppato nel parere di VIA si possono affrontare le argomentazioni addotte per portare le controdeduzioni di questo Consiglio a supporto ed integrazione di quanto già espresso dal Sindaco in Commissione.

QUADRO PROGRAMMATICO

Gli strumenti di pianificazione che sono stati esaminati riguardano il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), il Piano Territoriale della Provincia di Verona che non è stato approvato, per arrivare alla conclusione che pur riconoscendo questi documenti che la zona di "ricarica degli acquiferi" nella quale ricade la discarica di Caluri rientra tra le aree a più elevata vulnerabilità ambientale, i suddetti strumenti di pianificazione, *"non pongono l'espresso divieto di realizzare un impianto di discarica"*.

E' una pura lettura formale della situazione che non tiene conto che il vecchio PTRC è dei primi anni novanta e che sono iniziate le consultazioni per il nuovo PTRC presentato dalla GIUNTA REGIONALE che fissa principi importanti di governance del territorio e assume lo sviluppo sostenibile come principio ispiratore del futuro. Si citano solo alcune considerazioni tratte dal PTRC adottato e pubblicato e la cui approvazione è programmata per il 23 Febbraio 2010.

Rispetto agli anni '70 lo scenario di riferimento appare radicalmente mutato, per il fatto che la pianificazione allora aveva il compito primario di favorire lo sviluppo, mentre ora si tratta di qualificarne gli indirizzi, ma anche perché la cultura urbanistica, all'epoca basata gerarchicamente sulle prescrizioni e sui vincoli da applicare ai livelli subordinati, punta ora sulla partecipazione, sulla cooperazione e soprattutto sulla capacità gestionale di fare squadra con gli attori istituzionali e sociali che operano sul territorio.

Lo sviluppo sostenibile del territorio presuppone una particolare attenzione alle politiche insediative, agli aspetti sociali ad esse collegati, alla preservazione del patrimonio naturale, storico e culturale, tramite la diffusione di buone pratiche a tutti i livelli (transnazionale, nazionale, europea dei Ministri responsabili della Pianificazione regionale e locale).

Un quadro di riferimento unitario per le politiche spaziali, e il conseguente coordinamento dei settori coinvolti consentirebbero di prevenire fenomeni incontrollati di urbanizzazione, di congestione, di grave degrado ambientale e sociale.

Le trasformazioni avvenute negli ultimi cinquanta anni sul territorio veneto non sono state assecondate da un'uguale capacità di prevederne gli effetti e le alterazioni sull'ambiente-paesaggio.

Questo "sviluppo senza progetto" ha provocato una riduzione della funzionalità degli ecosistemi, un decadimento della qualità delle risorse ambientali, che richiedono continue attività di manutenzione e un aumento fuori controllo della mobilità.

In tale prospettiva l'ambiente costituisce, la principale criticità, poiché all'usura degli ecosistemi naturali ed al degrado figurativo del paesaggio, si aggiunge sempre più la pressione dei fattori inquinanti sull'atmosfera, sul suolo e sulle acque.

Come si vede la partecipazione degli enti locali alle scelte sul territorio è ritenuta indispensabile ed i contenuti del Piano recepiscono il grande dibattito in atto da anni sui limiti dello sviluppo, sulla sua sostenibilità, sulla tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti.

Il Comune di Villafranca per il PAT secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" ha introdotto, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, la VAS, richiamando la Direttiva 2001/42/CE

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 11/2004, per quanto concerne il livello di pianificazione comunale, è sottoposto alla VAS il Piano di assetto del territorio comunale o PAT, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Si cita infine il PRG di Villafranca approvato dalla Regione con DGRV N. 948 dell' 8.03.94 che modifica in senso restrittivo l'adozione Comunale riducendo la definizione urbanistica di "discarica" come definita per l'intera cava di Caluri, ai soli lotti 3 e 2 già approvati e in esercizio, mentre la rimanente area ritorna alla destinazione agricola.

Nella delibera si afferma inoltre proprio con riferimento a Caluri che *"essendo il territorio comunale di alimentazione diretta delle falde freatiche poste più a valle, si rende necessario prevenire ogni forma di smaltimento di sostanze nocive nel sottosuolo, in particolare modo nelle aree con terreni dotati di maggiore permeabilità."*

Come si può vedere non è così pacifico che l'organismo politico possa prescindere da considerazioni molto più complesse sulla rispondenza del progetto alle finalità degli strumenti di programmazione, e comunque coerenza vorrebbe che le decisioni prese nella fase di transizione in attesa dell'approvazione definitiva del PTRC, del PTP e del Piano Rifiuti Regionale non compromettano definitivamente le scelte territoriali successive.

Aspetti tecnici e progettuali

La Via si sofferma a specificare per due volte che il *"sistema di impermeabilizzazione del fondo cava e delle scarpate previsto nel progetto di discarica garantisce la salvaguardia degli acquiferi"* aggiungendo poi due paragrafi più avanti che *"al fine di contrastare la propagazione di possibili inquinanti nelle falde, viene prescritto che i tre pozzi di barriera indicati nella Relazione geologica vengano realizzati con diametri di almeno 200 mm.*

Non si condividono le considerazioni per le quali, dalle indagini della ditta proponente, sui rifiuti stoccati a contatto con la falda siano stati rilevati parametri analitici inferiori alla tabella allegata dal D.Lgs. 152/06 per i siti da bonificare.

A questo riguardo si osserva che tutte le indagini effettuate dalla ditta sono avvenute senza contraddittorio.

Ci si limita ad osservare che tutta la cava è stata scavata oltre il limite consentito ed è poi stata riempita in percentuali dal 36 al 39% di rifiuti speciali, urbani, inerti per demolizioni. Questi rifiuti sono imbibiti dal 50% al 100% del loro spessore dalle escursioni annuali e pluriennali della falda. Dal novembre 2004 al marzo 2007, esaminando le analisi dell'ARPAV sono stati considerati i parametri di "conducibilità, solfati, calcio, sodio, potassio, cloruri" evidenziando gli incrementi dei vari parametri chimici da monte a valle. Le elaborazioni effettuate confermano l'avvenuto peggioramento della qualità dell'acqua di falda al di sotto dell'area di discarica da monte a valle, in linea con il senso di deflusso della falda.

Anche le analisi effettuate successivamente dall'ARPAV evidenziano nei pozzi a valle continue variazioni nella conducibilità, cloruri, calcio, manganese, rame, alluminio piombo zinco.

Per la valutazione chimica della falda che interessa direttamente il sottosuolo, in modo particolare considerando il deflusso della stessa da monte verso valle, rispetto al catino ex cava e discarica, diventa di fondamentale importanza mettere a fuoco le definizioni terminologiche che diventano poi lo strumento di lettura dei monitoraggi eseguiti sulle acque prelevate dalla rete piezometrica presa in esame sin dall'atto autorizzativo.

L'attenzione deve essere quindi focalizzata sui due termini di seguito indicati:

1) inquinamento;

2) alterazione.

Inquinamento

Si ritiene di poter definire inquinato un elemento costituente dell'ambiente, quando le sue caratteristiche fisiche-chimiche-biologiche hanno subito un incremento tale da superare i valori di soglia indicati dalle norme di legge; l'intervento per riportare le caratteristiche dell'elemento nella norma deve necessariamente essere effettuato tramite una bonifica ambientale. Le bonifiche sono applicabili sia per inquinanti gradualmente sia per inquinanti accidentali.

Alterazione

Si ritiene di poter definire alterato un elemento costituente dell'ambiente, quando le sue caratteristiche fisiche-chimiche-biologiche, pur all'interno dei valori limite di soglia indicati dalle norme di legge, hanno subito variazioni peggiorative (aumenti) rispetto a situazioni precedenti il fenomeno deteriorante.

L'intervento di risanamento del danno deve essere necessariamente sia di tipo preventivo che di tipo operativo.

Alla luce di queste considerazioni possiamo considerare che mentre i monitoraggi della ditta sui terreni fanno riferimento alle tabelle dei siti inquinati, sui quali comunque manca un contraddittorio, per quanto riguarda i parametri delle acque di falda è indubbio che l'alterazione tra monte e valle persiste e viene confermata.

Il Consiglio di Stato il 3.12.2004 in supporto alla decisione Regionale che aveva negato l'approvazione di ulteriori lotti di discarica a Caluri ha affermato bocciando il ricorso della ditta richiedente che *"l'amministrazione regionale ha verificato che il sottosuolo della discarica è inserito nella fascia di ricarica delle falde acquifere, zona di notevole vulnerabilità ambientale, caratterizzata dalla presenza di depositi ghiaioso-sabbiosi a elevata permeabilità e, pertanto, da estrema fragilità. La ragguardevole permeabilità dei terreni comporta un forte rischio di contaminazione di corpi idrici sotterranei...anche in presenza dei più moderni accorgimenti tecnico-progettuali può non esservi, insomma, compatibilità ambientale tra un determinato progetto e l'area sulla quale l'opera è destinata ad essere realizzata...In sostanza l'amministrazione, alla luce dei fattori di rischio evidenziatisi in occasione della coltivazione dei due precedenti lotti e, soprattutto, della fragilità dell'area, ha ritenuto opportuno non aggravare l'attuale situazione mediante la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi nonostante la conformità alle regole dell'arte del progetto sottoposto al suo giudizio....Ne deriva che, in presenza di situazione ambientale caratterizzata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di una alterazione negativa del grado di inquinamento della falda acquifera costituisce un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione dell'attività."*

A fronte delle argomentazioni Regionali, del Tar e del Consiglio di Stato la commissione regionale VIA ha trovato una soluzione di compromesso: riconosce che *gli elementi di informazione documentale lasciano intravedere la possibile esistenza di un rischio di tipo ambientale che, quand'anche non valutabile completamente, impone comunque l'adozione di misure di tutela preventiva dell'interesse pubblico nel rispetto del principio comunitario di precauzione. Per questo per quanto concerne l'invaso progettato (bacino est lotti 1 e 4) essendo riscontrabili ragionevoli*

motivi di temere che i potenziali pericoli correlati all'eventuale realizzazione di questa parte della discarica potrebbero ripercuotersi negativamente sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani....induce in via cautelativa al diniego dell'approvazione alla realizzazione del bacino ad EST.

Si prosegue poi affermando che il bacino ovest è invece privo di problematiche ambientali di pregio pregresse e pertanto la commissione approva questo catino.

Viene da chiedersi come si possa tagliare a fette una cava che ha vissuto gli stessi problemi e che è stata scavata tutta oltre il limite e poi riempita sul fondo di rifiuti in percentuale come detto del 38%. C'è anche da dire che il catino ovest è in fregio al catino est diviso da una piccola strada vicinale ma è difficile sostenere che a distanza di 20 metri dal un vaso inquinato ne esiste un altro che non ha problemi.

Analisi del contesto:

Attorno alla discarica il mondo non si è fermato in questi anni. Rispetto al 2000 anno in cui la Regione ha denegato l'approvazione di ulteriori lotti di discarica la situazione antropica ed ambientale ha registrato:

Sul piano degli insediamenti

- a) L'espansione dell'abitato di Caluri con nuove residenze fino a ridosso della discarica
- b), la costruzione a 400 m. dalla discarica sulla strada statale 62 di un nuovo albergo
- c) i lotti PIP della zona industriale di Villafranca, recentemente assegnati alle aziende, in direzione della discarica.

Sul piano ambientale:

- a) Un secondo lotto di discarica riempito di rifiuti fuori norma e sanato ancora dalla Regione
- b) Le analisi di falda nei pozzi a valle che sottolineano un chimismo in continua oscillazione
- c) La presenza di un impianto militare a contatto con la zona di discarica, provvisto di un pozzo idrico autonomo per l'acqua potabile e servito da un distributore e deposito di carburante pericolosamente vicino ad una discarica che produce bio-gas.

Sul piano della sicurezza

- a) Il raddoppio della portata del gasdotto di rilievo nazionale del gas russo che passa a circa 80 metri a sud della discarica che produce biogas
- b) La pericolosità rappresentata dalla formazione di avifauna per i rifiuti smaltiti, in una zona a pochissima distanza dall'inizio della pista di atterraggio e decollo dell'aeroporto di Villafranca

Il rispetto della legalità e la funzione degli enti pubblici.

Non possiamo alla fine delle considerazioni non rilevare il contrasto pluriennale che ha caratterizzato il rapporto tra il Comune di Villafranca e gli enti (la Provincia prima e la Regione poi) che avrebbero dovuto assicurare il controllo dei conferimenti dei rifiuti in discarica.

Se oggi ci troviamo di fatto in casa una discarica di rifiuti pericolosi lo dobbiamo alla responsabilità di chi avrebbe dovuto tutelarci.

Inoltre sembra doveroso far presente alla Regione Veneto che sono insorti i seguenti contenziosi in merito a:

1. mancato rispetto della profondità di escavazione, soggetta a sanzione;
2. mancato rispetto della convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale che prevedeva il passaggio al Comune della intestazione stessa;
3. mancata demolizione del capannone che era stato concesso per il ricovero degli attrezzi di cava e mancata realizzazione della fascia boscata;
4. scorretta gestione dell'impianto di inertizzazione, con dispersione di polveri in atmosfera e compromissione della salute dei cittadini;
5. introduzione di rifiuti pericolosi non consentiti all'interno dei due lotti di discarica.

La Regione non può esimersi dal considerare che questi comportamenti hanno comportato danni all'ambiente ed agli abitanti di Caluri e di Villafranca per cui, concedere di proseguire l'attività negli stessi luoghi e con le stesse caratteristiche, fa concludere al semplice cittadino che se non si rispettano le leggi si viene premiati; né è pensabile che un'area già compromessa possa garantire nel tempo le caratteristiche di sicurezza e tutela dell'ambiente.

DELIBERA

Di chiedere, per le motivazioni espresse, alla Giunta Regionale di negare la coltivazione di nuovi lotti di discarica a Caluri in coerenza con quanto deciso dalla Giunta stessa il 4 Agosto 2000.